



Prof. Avv. Luisa Torchia  
ed altri  
Società tra Professionisti

Prof. Avv. Luisa Torchia  
Avv. Tommaso Di Nitto

**Parere sulla possibilità per gli psicologi di effettuare diagnosi nel campo di loro  
pertinenza**

Sommario

1. *Il quesito*
2. *Le norme di riferimento*
3. *La professione di psicologo come professione protetta*
4. *La possibilità, da parte degli psicologici, di effettuare diagnosi*
5. *Conclusioni*

### 1. *Il quesito*

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli psicologi chiede un parere circa la possibilità, per gli appartenenti alla categoria, di effettuare diagnosi nel proprio campo di attività. La richiesta di tale parere è motivata dalle contestazioni sollevate da taluni medici, ad avviso dei quali gli psicologi non sarebbero competenti ad effettuare diagnosi psicopatologiche.

Per rispondere a tale quesito, occorre esaminare la normativa che disciplina la professione in esame, al fine di verificare se, nei campi di attività ad essi riservati, gli psicologi possano effettuare la diagnosi delle patologie che eventualmente riscontrano sui propri pazienti.

### 2. *Le norme di riferimento*

La professione di psicologo è disciplinata dalla legge 18 febbraio 1989, n. 56, recante *“Ordinamento della professione di psicologo”*.

L'articolo 1 della citata legge individua le attività di competenza degli psicologi, precisando che *“La professione di psicologo comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito”*.

Tale norma è stata integrata, successivamente, con il d.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, recante *“Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”*. L'art. 51 del d.P.R. citato, con riferimento alle attività proprie degli psicologi, stabilisce che *“Formano oggetto dell'attività*

*professionale degli iscritti nella sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, oltre alle attività indicate nel comma 2, le attività che implicano l'uso di metodologie innovative o sperimentali, quali: a) l'uso di strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione, riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità...”.*

Va tenuto presente, inoltre, quanto disposto dal Codice deontologico della professione: l'art. 25 del suddetto codice, infatti, prevede che *“Lo psicologo non usa impropriamente gli strumenti di diagnosi e di valutazione di cui dispone. Nel caso di interventi commissionati da terzi, informa i soggetti circa la natura del suo intervento professionale, e non utilizza, se non nei limiti del mandato ricevuto, le notizie apprese che possano recare ad essi pregiudizio. Nella comunicazione dei risultati dei propri interventi diagnostici e valutativi, lo psicologo è tenuto a regolare tale comunicazione anche in relazione alla tutela psicologica dei soggetti”.*

Il quadro normativo sopra delineato non sembra lasciare adito a dubbi circa la possibilità, per gli psicologi, di effettuare diagnosi nelle materie ricomprese nell'ambito di attività agli stessi riservato.

### *3. La professione di psicologo come professione protetta*

3.1. Per completezza espositiva, sembra opportuno ricordare che la professione di psicologo rientra nel novero delle professioni c.d. protette, le quali si caratterizzano per la loro specificità e per la delicatezza delle materie trattate. Tale caratteristica è stata sottolineata anche dalla giurisprudenza, che ha definito una professione protetta come *“un'attività qualificata dalla corrispondenza a discipline tecniche e scientifiche e a*

*collaudate regole di esperienza, svolta in forma organizzata e in modo continuativo, per il cui esercizio è richiesta una speciale abilitazione dello Stato*” (Cass. Pen., sez. VI, 2 marzo 2006, n. 7564).

In ragione di tali peculiarità, la legge statale impone, a coloro che vogliono esercitare questo tipo di professioni, il superamento di un esame di Stato e l’iscrizione al relativo albo professionale di categoria.

La legge statale riserva in via esclusiva ai soggetti abilitati a svolgere una di tali professioni il compimento di determinate attività, definite “tipiche” della professione stessa, con contestuale preclusione a svolgere le medesime attività a carico di soggetti che non siano in possesso delle abilitazioni necessarie.

Tramite tale “riserva di attività”, come precisato anche dalla giurisprudenza, il legislatore ha inteso tutelare *“sia l’interesse generale della collettività sia quello delle diverse categorie professionali e dei singoli che abbiano necessità di affidarsi per determinate esigenze a soggetti in grado di prestare loro adeguata assistenza tecnica”* (Cass. Pen., 3 marzo 2004, n. 17702).

3.2. La professione di psicologo rientra nel novero delle professioni c.d. protette, giacché coloro che vogliono esercitarla devono necessariamente superare un esame di Stato ed essere iscritti all’albo professionale di categoria. Trattandosi di una professione “protetta”, essa gode di una riserva di attività.

Le attività il cui svolgimento è riservato agli psicologi sono individuate dall’art. 1 della citata legge n. 56/89, il quale, delineando la figura professionale che qui rileva, precisa che essa si caratterizza per *“l’uso degli strumenti conoscitivi volti alla prevenzione, alla diagnosi e alle attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno rivolte a singoli soggetti o a gruppi”*. Si deve ritenere, pertanto, che questo campo di attività sia riservato agli psicologi.

#### 4. *La possibilità, da parte degli psicologici, di effettuare diagnosi*

4.1. Sulla base di tutto quanto fino ad ora esposto, può affermarsi non solo che la diagnosi rientra tra le attività consentite agli psicologi, ma anche che la stessa è espressamente riservata a tali professionisti, almeno per quanto riguarda le materie affidate alla loro competenza. Gli appartenenti a tale categoria, infatti, sono gli unici a possedere le conoscenze e le competenze necessarie per effettuare l'indagine conoscitiva psicologica di un paziente.

La riserva dell'attività di diagnosi psicologica in favore degli psicologi iscritti all'albo è, pertanto, una forma di tutela e di garanzia per i soggetti che abbiano bisogno di una prestazione di tal genere, in quanto garantisce la professionalità e l'adeguata preparazione del soggetto chiamato a svolgerla.

La diagnosi, del resto, riveste un'importanza centrale nel quadro delle attività svolte dagli psicologi.

A tale proposito, sembra utile operare un rimando alle delucidazioni fornite nel 2003 dall'Associazione Americana degli Psicologi (APA) con riferimento alla definizione del concetto di diagnosi. Ad avviso di tale Associazione, la diagnosi consiste nella *“valutazione di comportamenti e di processi mentali e affettivi anormali, che risultano disadattivi e/o fonte di sofferenza (e cioè di manifestazioni psicopatologiche e di sintomi), attraverso la loro classificazione in un sistema diagnostico riconosciuto e l'individuazione dei meccanismi e dei fattori psicologici che li hanno originati e che li mantengono”*.

Anche se il concetto di diagnosi appare molto ampio e difficile da definire in senso univoco, è indubitabile la centralità che tale attività assume nella professione dello psicologo.

Per capire quanto l'attività di diagnosi sia di preminente importanza rispetto alle altre attività riservate agli psicologi, basta considerare che, qualora fosse proibito a tali professionisti di effettuare diagnosi, essi non sarebbero materialmente in grado di effettuare le altre attività ad essi riservate, ed in particolar modo l'attività di riabilitazione e di sostegno. Solo dopo aver stabilito in concreto la patologia che affligge un soggetto, infatti, si potrà procedere alla riabilitazione o al sostegno di quest'ultimo.

Occorre considerare, inoltre, che gli psicologi non operano esclusivamente nel campo della psicopatologia, ma spesso sono chiamati ad operare in settori diversi quali, ad esempio, il settore del lavoro o quello del recupero di soggetti che vivono in condizioni disagiate.

L'attività diagnostica dello psicologo, quindi, non riguarda solo le patologie, ma anche le condizioni di disagio e di limitazioni del funzionamento psicologico. Si tratta, in generale, di tutte le situazioni nelle quali emerga la necessità di uno studio approfondito del paziente, attraverso il quale si possano diagnosticare e valutare in maniera precisa gli stati psicologici del soggetto.

Da questo punto di vista, può affermarsi che lo psicologo svolge essenzialmente un'attività diagnostica, in senso ampio, cercando di individuare quali problemi psicologici affliggano il proprio interlocutore/paziente e tentando quindi, di comprendere le ragioni di un disagio, di una sofferenza psichica, di una patologia, per poi procedere alla riabilitazione del soggetto o limitarsi ad un'azione di sostegno.

Data la specificità della diagnosi psicologica, e la delicatezza dei vari contesti in cui uno psicologo può essere chiamato ad operare, è necessario che tale attività sia riservata a soggetti altamente specializzati e, in conseguenza, qualificati a svolgerla.

Non sembra potersi dubitare, quindi, della titolarità, in capo agli psicologi, dell'attività di diagnosi psicologica, che, unitamente a quella di prevenzione, abilitazione e rieducazione, caratterizza il profilo professionale stesso dello psicologo e lo differenzia da quello dei medici.

Tale impostazione sembra, peraltro, condivisa anche dalla giurisprudenza. È stato ripetutamente affermato, infatti, che l'attività diagnostica psicologica *“costituisce...attività riservata alla professione di psicologo”* (Tribunale di Milano, 28 maggio 2003, *Platè*; v. anche la più recente Corte di Appello di Lecce, 23 marzo 2005, n. 423, dove si legge che *“la legge professionale riconosce allo psicologo, expressis verbis, la legittimazione all'effettuazione di attività (anche) di diagnosi, ovviamente all'interno del campo di operatività suo proprio”*).

Anche la Corte di Cassazione ha avallato tale conclusione; in una recente sentenza si legge, infatti, che *“è stato accertato che in concreto il P. aveva compiuto una diagnosi psicologica dei candidati, riservata dalla legge agli psicologi, a norma della L. 18 febbraio 1989, n. 56, art. 1, atteso che l'imputato aveva osservato i candidati sotto i profili del controllo dell'ansia e dell'aggressività nonché delle loro caratteristiche di socievolezza e di leadership;... Non sembra dubbio che l'analisi di un "profilo psicologico" basato sull'applicazione della "psicologia comportamentistica" sia compito esclusivo dello psicologo”* (Cass. Pen., 5 giugno 2006, n. 22274, sottolineato aggiunto).

4.2. L'attività diagnostica rientra, quindi, a pieno titolo, tra le attività riservate in via esclusiva agli psicologi. Di conseguenza, non sembra che la competenza degli psicologi ad effettuare diagnosi psicologica possa in qualche modo risolversi in un possibile sconfinamento in attività riservate ai medici.

Il problema non è solo teorico, ma concreto, considerando soprattutto che la linea di demarcazione delle sfere di competenze attribuite dalla legge in via esclusiva alle due professioni si fa sempre più sfumata e che le attività professionali dello psicologo presentano molti profili di contatto con le attività riservate, invece, alla professione di medico.

Pur ammettendo che in taluni casi è estremamente difficile capire in quale ambito si stia operando, se cioè si stia oltrepassando l'ambito psicologico per entrare in quello medico, si ritiene, tuttavia, che il compimento di attività di diagnosi psicologica da parte degli psicologi non sia lesivo di alcuna delle competenze riservate in via esclusiva ai medici, in quanto tali competenze restano pur sempre distinte. Occorre considerare, infatti, che, così come i medici sono abilitati a svolgere diagnosi e prognosi nei campi di loro competenza, allo stesso modo gli psicologi possono e devono effettuare diagnosi nelle materie loro riservate, senza invadere le sfere di competenza medica.

La stessa legge, d'altra parte, ammette tale possibilità.

Lo psicologo, quindi, potrà certamente effettuare diagnosi psicologica, ma dovrà limitarsi a farlo nei campi materiali ad esso riservati; qualora si renda conto che l'attività che sta svolgendo implichi valutazioni di medicina generale, dovrà richiedere l'ausilio di un medico, al fine di non invadere le competenze proprie della professione medica.

A conferma di quanto esposto si pone anche la giurisprudenza, secondo la quale lo psicologo, *“non essendo medico, non può stabilire in proprio (seguendo il concetto di salvaguardia delle aree specifiche di competenza) né diagnosi né terapie quando implicano anche valutazioni di medicina generale o specialistica, dovendo in questo avvalersi della collaborazione di un medico”* (Corte di Appello di Lecce, sent. n. 423/2005, cit.).



È bene sottolineare, inoltre, che lo psicologo che non si attenga a tali prescrizioni è perseguibile penalmente per esercizio abusivo della professione, ai sensi dell'art. 348 del codice penale, secondo il quale *“Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 103 a euro 516”*.

Tale prescrizione è rafforzata, inoltre da quanto previsto dall'art. 8 del codice deontologico della professione di psicologo, il quale prevede espressamente che *“lo psicologo contrasta l'esercizio abusivo della professione come definita dagli articoli 1 e 3 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, e segnala al Consiglio dell'Ordine i casi di abusivismo o di usurpazione di titolo di cui viene a conoscenza. Parimenti, utilizza il proprio titolo professionale esclusivamente per attività ad esso pertinenti, e non avalla con esso attività ingannevoli od abusive”*.

In conclusione, si può affermare che gli psicologi, prestando attenzione a non invadere le competenze riservate ai medici (non effettuando, quindi, diagnosi che riguardino patologie di matrice organica), possono certamente effettuare attività di diagnosi psicologica, senza per questo svolgere alcuna competenza attribuita in via esclusiva ai medici, essendo la diagnosi psicologica un'attività riservata in via esclusiva ai professionisti iscritti nell'albo professionale degli psicologi.

## *5 Conclusioni*

Dall'analisi della normativa e della giurisprudenza emerge con chiarezza che l'attività di diagnosi psicologica è un'attività riservata in maniera esclusiva ai professionisti iscritti nell'albo professionale degli psicologi. Essa viene considerata una delle attività tipiche di tale professione, in quanto il suo svolgimento richiede l'uso degli strumenti conoscitivi di cui sono in possesso detti professionisti.



Prof. Avv. Luisa Torchia  
ed altri  
Società tra Professionisti

Dalla qualifica dell'attività di diagnosi psicologica come attività riservata alla professione di psicologo deriva, inoltre, che gli psicologi che pongano in essere tale attività non invadono le competenze attribuite in via esclusiva ai medici e non realizzano la fattispecie di reato di esercizio abusivo della professione, disciplinata dall'articolo 348 del codice penale.

Nei termini su esposti è il parere reso.

Roma, 21 gennaio 2008

Prof. Avv. Luisa Torchia

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'L. Torchia', written in a cursive style.

Avv. Tommaso Di Nitto

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'T. Di Nitto', written in a cursive style.